Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 maggio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 febbraio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971
registro n. 12 Difesa, foglio n. 320

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare *alla memoria* per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BURELLO Settimo, nato il 22 marzo 1925 a Neive (Cuneo). — Giovane combattente della libertà, entrava tra i primi nella resistenza e prendeva parte a numerose, ardite azioni distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Durante un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie, si batteva generosamente e arditamente finchè, rimasto gravemente ferito, veniva catturato e subito barbaramente trucidato. — Canelli (Asti), 24 febbraio 1945.

DEDE' Egidio, nato il 18 luglio 1924 a Ronco Scrivia (Genova). — Giovane ardito patriota, partecipava a numerose ardite azioni partigiane dimostrando in ogni occasione coraggio, capacità ed elevato spirito di dedizione. Non ancora completamente ristabilito da una precedente ferita in combattimento, si offriva spontaneamente per portare a termine, in zona nemica, una rischiosa azione individuale. Accerchiato da preponderanti forze avversarie, si batteva con estrema audacia finchè, ferito più volte, cadeva eroicamente crivellato dal piombo nemico. — Mongiardino Ligure - Isola del Cantone, 15 ottobre 1944 - 15-18 marzo 1945.

PES Vincenzo, nato il 12 novembre 1920 a Savona. — Fra i primi e più attivo organizzatore della locale resistenza, partecipava a numerose azioni distinguendosi per iniziativa e coraggio. Al ritorno da una rischiosa missione contro un presidio nemico cadeva in una imboscata. Consapevole dell'importanza dei documenti informativi che portava seco, rifiutava l'ordine di resa e rispondeva rapidamente al fuoco dell'avversario infliggendogli perdite e costringendolo alla fuga. Rimasto in tale azione ferito gravemente, trovava la forza di trascinarsi fino al proprio comando dove spirava dopo aver consegnato i preziosi documenti. — Quiliano - Tagliate, 27 novembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

FERRANTINI Pietro, nato il 6 ottobre 1917 a Cantagallo (Firenze). — Già bravo finanziere, accorreva all'armistizio al richiamo della lotta per la libertà distinguendosi per capacità, spirito di iniziativa e coraggio in più combattimenti. Durante un duro rastrellamento avversario rimasto solo, dopo ore di cruenta lotta, resisteva impavidamente alla soverchiante pressione nemica finchè, sopraffatto, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Monte Morello, 14 luglio 1944.

GARNIER Paolo, nato l'8 marzo 1924 a Bobbio Pellice (Torino). — Valoroso partigiano ripetutamente distintosi in numerosi combattimenti. Incaricato con pochi altri di scortare ufficiali alleati diretti oltre le linee nemiche, visto che l'avversario, avendo individuato il gruppo, ne tentava la cattura, si batteva strenuamente contro forze superiori finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Comba del monte Granero, 9 ottobre 1944.

GILIBERTI Emore, nato il 12 settembre 1912 a Carpi (Modena). — Ardente patriota amante della libertà, benchè malfermo in salute si prodigava tra i primi nella organizzazione di nuclei di partigiani per la lotta contro l'oppressore e partecipava poi a varie azioni. Catturato e sottoposto a prolungate torture che sopportava stoicamente, veniva infine trucidato, offrendo la sua vita per la liberazione della Patria. — Bibbiano (Reggio Emilia), 13 aprile 1945.

MASINO Angelo Secondo, nato il 20 settembre 1926 a Torino. — Animato da alti sentimenti patriottici accorreva giovanissimo nelle file partigiane con le quali partecipava a rischiose operazioni. Durante un aspro scontro teneva fronte a preponderanti forze nemiche finchè, catturato, veniva barbaramente trucidato. — Torrazzo (Asti), 26 marzo 1945.

MAZZA Armando Leopoldo, nato il 21 aprile 1922 a Diano D'Alba (Cuneo). — Già valoroso alpino, passava all'armistizio nelle file partigiane comportandosi da valoroso in molteplici azioni individuali e di reparto. Catturato dal nemico, rifiutava sdegnosamente ogni tentativo di corruzione ed ogni lusinga e cadeva sotto il piombo nemico per la libertà della Patria. — Alba, 30 novembre 1944.

MELLANO Giovanni, nato l'11 agosto 1924 a Saluzzo (Cuneo). — Partigiano capace e valoroso già distintosi in numerose azioni. Durante un combattimento contro forze avversarie superiori restava solo con altro partigiano a proteggere il ripiegamento della squadra al suo comando. Col suo nobile gesto riusciva nell'intento ma, circondato dal nemico, veniva colpito a morte e cadeva gridando: Viva l'Italia. — Savigliano, 29 marzo 1945.

CROCI

BRUZZESE Rocco, nato l'11 febbraio 1921 a San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria). — Intrepido partigiano, dimostrava in ogni occasione capacità e coraggio. Catturato mentre incitava la popolazione a resistere contro l'oppressore, cadeva, colpito a morte, per la libertà della Patria. — Susa (Torino), 27 aprile 1945.

CONTRATTO Giacomo Ulisse, nato il 28 agosto 1923 a Torino. — Partigiano volontario di pura fede dava ripetute prove di alto spirito di combattimento e di attaccamento al dovere. Incaricato di portare in difficilissima situazione ad altra formazione vicinìore una importante comunicazione, cadeva per la libertà della Patria. — Mondonio, 22 febbraio 1945.

DAMIANO Alfredo, nato il 20 luglio 1925 a Villar Perosa (Torino). — Giovane valoroso partigiano, si offriva di recuperare prezioso materiale di un comando partigiano, rimasto in località accerchiata da un forte reparto nemico. Nel generoso intento, colpito mortalmente dalla rabbiosa reazione avversaria, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — San Germano Chisone, 22 ottobre 1944.

MESTRE Agostino, nato l'8 aprile 1922 a Udine. — Giovane, animoso partigiano, sempre distintosi in varie azioni. Catturato su delazione e sottoposto ad atroci torture opponeva l'arma incorruttibile del silenzio ai duri maltrattamenti dell'avversario. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Pordenone, 14 gennaio 1945.

(4404)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **263**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in Galatina.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Otranto in data 20 giugno 1969, integrato con altro di pari data e due dichiarazioni del 30 giugno 1969 e del 9 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **264**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Stefano martire, in Quartu Sant'Elena.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 14 ottobre 1967, integrato con dichiarazione del 31 ottobre 1967, ed elenco senza data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Stefano martire, in Quartu S. Elena (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **265**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Decollato, nel comune di Portomaggiore.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 25 marzo 1968, integrato con due postille in data 22 aprile 1969, altro decreto e dichiarazione del 24 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Decollato, in frazione Quartiere del comune di Portomaggiore (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1971, n. **266**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle Carmelitane di S. Maria Maddalena de' Pazzi, con sede in Montiglio.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle Carmelitane di S. Maria Maddalena de' Pazzi, con sede in Montiglio (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Bella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1971 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bella (Potenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente nella persona del dott. Vincenzo Dragone;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Porretti è nominato commissario straordinario del comune di Bella, in sostituzione del dott. Vincenzo Dragone, con gli stessi poteri a questo ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(4779)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Volpago del Montello.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Volpago del Montello (7.625 abitanti), sorto dopo l'elezione del 7 giugno 1970, si determinò una profonda frattura nel gruppo di maggioranza, che rese difficoltosa la nomina degli organi ordinari di amministrazione.

In tale situazione, il civico consesso non è stato capace di provvedere al fondamentale adempimento, di sua esclusiva competenza, della approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971.

Invero, lo schema di bilancio non era stato ancora predisposto dalla giunta municipale, entro il termine del 31 ottobre 1970, prescritto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per l'approvazione del bilancio di previsione 1971 da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

Il prefetto, pertanto, con provvedimento in data 14 novembre 1970, n. 36043, disponeva l'invio di un commissario per la compilazione dello schema dell'importante documento contabile.

Successivamente, il prefetto, con provvedimento in data 9 dicembre 1970, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 28 dicembre 1970 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo egli assegnava un termine di giorni 30 per l'approvazione del bilancio stesso, con la diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le sedute consiliari, all'uopo tenute nei giorni 28 dicembre 1970, 25 e 27 gennaio 1971, si concludevano con esito negativo.

Essendo decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Volpago del Montello a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha affidato l'incarico dell'approvazione del bilancio ad un commissario ed ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volpago del Montello (Treviso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Candido.

Roma, addì 30 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Volpago del Montello (Treviso) non è riuscito a provvedere all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839,

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volpago del Montello (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Luigi Candido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(4778)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1969.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di sigaretto di produzione nazionale denominato « Linda ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un nuovo sigaretto di produzione nazionale deno-

minato « Linda » nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla precitata legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *D*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, il seguente tipo di sigaretto di produzione nazionale è inquadrato tra i sigaretti « altri » al prezzo di tariffa a fianco segnato:

Linda, L. 10.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1969
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 213

(4492)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1969.

Costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno negli istituti tecnici industriali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con il quale sono stati approvati gli orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione dei raggruppamenti delle materie d'insegnamento degli istituti tecnici industriali;

Veduto il decreto ministeriale 8 aprile 1967, relativo alla determinazione dei criteri per la costituzione delle cattedre negli istituti tecnici industriali.

Considerata l'opportunità di modificare la tabella annessa al predetto decreto ministeriale 8 aprile 1967 per quanto riguarda la costituzione delle cattedre di fisica e laboratorio e di disegno;

Decreta:

Con decorrenza 1° ottobre 1969 la tabella annessa al decreto ministeriale 8 aprile 1967 è modificata secondo l'allegata tabella per la parte riguardante le cattedre di fisica e laboratorio e di disegno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1970
Registro n. 117 *Pubblica istruzione, foglio n.* 260

ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra	Classi nelle quali il titolare o l'incaricato della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Orario settimanale (1)
Fisica e laboratorio	Nella I e II classe di un corso e nella I o II classe di un altro corso	15
Disegno	Nella I e II classe di un corso e nella I o II classe di un altro corso	14 o 16

(1) Le cattedre, quando vengono costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, secondo quanto risulta in questa colonna, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1971.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1970.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 16 marzo 1968, n. 1574 e 23 gennaio 1970, n. 601, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1970, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che si rende necessario provvedere a variazioni concernenti opere incluse negli elenchi succitati, rettificando la intitolazione, la natura, il costo e la spesa ammessa al contributo statale;

Sentiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, i Ministeri dell'interno e del tesoro nonchè le regioni a statuto speciale ed i comitati regionali per la programmazione ospedaliera competenti;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annessi ai decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 16 marzo 1968, n. 1574 e 23 gennaio 1970, n. 601, sono apportate le seguenti variazioni:

COMUNE	Ente e natura dei lavori	Costo dell'opera	Spesa ammessa al contributo statale	*Variazioni*
		espresso in milioni		
		PIEMONTE — PROVINCIA DI TORINO		
Torino . . .	Istituto nazionale ricovero cura per anziani - Costruzione ospedale geriatrico	1.065	300	Costo opera L. 2000 milioni: a contributo L. 500 milioni di cui L. 200 milioni dall'INRCA di Pavia
		VENETO — PROVINCIA DI BELLUNO		
Belluno . .	Ospedale civile - Costruzione .	2.650	850	Spesa ammessa a contributo L. 950 milioni di cui L. 100 milioni dall'ECA di Belluno per costruzione cronicario
		PROVINCIA DI VENEZIA		
Mestre . .	Ospedale civile Umberto I - Completamento	2.180	900	Costo opera L. 3180 milioni. — Natura lavori: completamento e costruzione reparto psichiatrico
Mirano .	Ospedale civile - Ampliamento . .	50	50	Costo opera L. 850 milioni. — Natura lavori: ampliamento e costruzione reparto psichiatrico
		FRIULI-VENEZIA GIULIA — PROVINCIA DI TRIESTE		
Trieste . .	Ospedale maggiore Gattinara - Completamento	7.700	1.300	Costo opera L. 10.495 milioni: a contributo L. 4095 di cui L. 2.795 milioni dalla nuova sede Università di Trieste
		LIGURIA — PROVINCIA DI GENOVA		
S. Margherita Ligure .	Pii istituti riuniti - Ospedale civile - Completamento	282	282	Costo opera L. 495 milioni: a contributo L. 412 milioni di cui L. 130 milioni *ex lege* 589
		EMILIA-ROMAGNA — PROVINCIA DI BOLOGNA		
Imola . .	Ospedale civile - Costruzione nuova sede	2.500	852	Costo opera L. 4000 milioni
		PROVINCIA DI MODENA		
Concordia .	E.C.A. - Ospedale S. Giuseppe Negrelli - Completamento	215	215	Costo opera L. 258 milioni
		PROVINCIA DI PIACENZA		
Piacenza . . .	Ospedale civile - Costruzione nuova sede	4.500	650	Costo opera L. 8000 milioni
Fiorenzuola d'Arda	Ospedale civile - Completamento . .	152	152	Natura lavori: costruzione nuova sede. — Costo opera L. 4000 milioni
		PROVINCIA DI FERRARA		
Argenta . . .	Ospedale Mazzolani Vandini - Ampliamento	100	100	Costo opera L. 768 milioni
Cento . . .	Ospedale SS. Annunziata - Completamento	219	219 + (589) 78 Ente 123	Costo opera L. 520 milioni
		PROVINCIA DI RAVENNA		
Ravenna	Amministrazione provinciale - Ospedale psichiatrico - Costruzione	2.500	1.000	Costo opera L. 4500 milioni

COMUNE	Ente e natura dei lavori	Costo dell'opera	Spesa ammessa al contributo statale	Variazioni
		espresso in milioni		
	TOSCANA			
	PROVINCIA DI SIENA			
Montalcino . .	Ospedale S. Maria delle Croci - Ampliamento	100	100	Costo opera L. 148 milioni
	PROVINCIA DI MASSA CARRARA			
Fivizzano . .	Ospedale civile S. Antonio Abate - Ampliamento	300	300	Costo opera L. 500 milioni
	PROVINCIA DI AREZZO			
Arezzo . .	Ospedale civile S. Maria Sopra i Ponti - Completamento	3.100	550	Natura lavori: costruzione nuova sede
	PROVINCIA DI PISA			
Pisa	Ospedale civile S. Chiara - Completamento	600	385	Costo opera L. 1200 milioni: a contributo L. 985 milioni di cui L. 600 milioni dal completamento cliniche varie Università di Pisa
	UMBRIA			
	PROVINCIA DI PERUGIA			
Gubbio .	Ospedale civile - Ampliamento .	70	70	Costo opera L. 640 milioni. — Natura lavori: completamento e ampliamento
	MARCHE			
	PROVINCIA DI PESARO			
Fano . . .	Ospedale civile « S. Croce » - Completamento	1.177	150 + (589) 70 = 220	Ente: comune
Urbino	Ospedale civile « S. Maria della Misericordia » - Completamento	1.030	1.000 + Ente 30	Costo opera L. 1280 milioni
	LAZIO			
	PROVINCIA DI FROSINONE			
Isola del Liri . .	Ospedale civile « In memoria dei caduti per la Patria » - Completamento	282	282	Costo opera L. 337 milioni
Ceprano .	Ospedale civico « Ferrari » - Ampliamento	84	84	Costo opera L. 120 milioni
	PROVINCIA DI LATINA			
Gaeta .	Comune - Costruzione nuovo ospedale	850	850	Costo opera L. 1500 milioni
	PROVINCIA DI ROMA			
Roma	Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma - Ospedale S. Eugenio - Ampliamento	2.200	1.000	Natura lavori: costruzione nuova sede. — Costo opera L. 8000 milioni
Roma .	C.R.I. - Completamento nuova sede Centro rieducazione motoria	1.000	1.000	Costo opera L. 1300 milioni. — Spesa ammessa a contributo L. 1300 milioni di cui L. 300 milioni da costruzione sede via Portuense
Roma . .	Istituto nazionale riposo e cura per anziani con sede in Ancona - Costruzione ospedale geriatrico	1.000	350	Natura lavori: completamento e ampliamento dell'edificio esistente
Anzio . . .	Ospedale civile - Completamento . .	1.350	1.350	Ente: comune

COMUNE	Ente e natura dei lavori	Costo dell'opera	Spesa ammessa al contributo statale	Variazioni
		espresso in milioni		
	ABRUZZO Provincia di Teramo			
S. Omero	Istituto cura e ricovero - Ospedale civile - Costruzione	500	500	Costo opera L. 970 milioni
	MOLISE Provincia di Isernia			
Venafro	Ospedale civile - Ampliamento	400	335 + (589) 65	Natura lavori: costruzione
	BASILICATA Provincia di Potenza			
Chiaromonte	Ospedale civile Ampliamento	1.184	924	Natura lavori: ampliamento nonchè completamento limitatamente alla spesa di L. 36 milioni
	PUGLIE Provincia di Lecce			
Nardò	Ospedale S. Giuseppe Sambiase - Completamento	490	490	Costo opera L. 590 milioni
Campi Salentina	Ospedale civile - Completamento	450	450 + (589) 200	Costo opera L. 1850 milioni
	CALABRIA Provincia di Reggio Calabria			
Scilla	Ospedale civile - Ampliamento	406	306	Costo opera L. 520 milioni
Polistena	Ospedale S. Maria - Completamento	700	700	Costo opera L. 1000 milioni
Cittanova	Ospedale civile - Completamento	400	400	Ente: comune
	Provincia di Catanzaro			
Soveria Mannelli	Ospedale civile - Ampliamento	841	591	Ente: comune
Serra San Bruno	Ospedale civile - Completamento	780	780	Ente: comune
Chiaravalle Centrale	Ospedale civile - Ampliamento	700	700	Ente: comune
	SICILIA Provincia di Agrigento			
Agrigento	Ospedale S. Giovanni di Dio - Costruzione nuova sede	5.400	1.110 + 690 Casmez	Costo opera L. 5800 milioni
Canicattì	Ospedale civile Barone Lombardo - Completamento	1.532	1.355 + 177 Casmez	Costo opera L. 1830 milioni
Licata	Ospedale S. Giacomo d'Altopasso - Completamento	2.000	2.000	Costo opera L. 2750 milioni
	Provincia di Trapani			
Mazara del Vallo	Ospedale civile - Completamento	590	240	Costo opera L. 650 milioni
	Provincia di Enna			
Enna	Amministrazione provinciale - Ospedale psichiatrico - Costruzione	3.000	1.400	Costo opera L. 3900 milioni
	SARDEGNA Provincia di Cagliari			
Cagliari	Ospedali riuniti casa di riposo Vittorio Emanuele II - Ospedale SS. Trinità - Ampliamento	276	276	Costo opera L. 776 milioni. — Spesa ammessa a contributo L. 776 milioni di cui L. 500 milioni dai lavori di costruzione del nuovo ospedale civile

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1971
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 220

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Isernia e Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 336 di detto piano è prevista la strada « innesto strada statale n. 82 a Sora-Vallegrande-Cardito-Ponte San Pietro-Colli a Volturno-innesto strada statale n. 85 nei pressi del viadotto Caldarelli ad Isernia », di km. 80 + 600;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto strada statale n. 82 a Sora-Vallegrande-Cardito-Ponte San Pietro-Colli a Volturno-innesto strada statale n. 85 nei pressi del viadotto Caldarelli ad Isernia », di km. 80 + 600 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 627 « della Vandra ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1971
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 83

(4315)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Contributo dovuto, per l'anno 1971, per l'assistenza malattia ai coloni e mezzadri pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2) della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti, per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensione, in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 29 novembre 1954, n. 1136;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1971 dell'assistenza di malattia ai pensionati della predetta categoria;

Decreta:

Per l'anno 1971 il contributo dovuto dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2), della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito nella misura di lire 16 per ogni giornata accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 7 giugno 1965.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4387)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dei conti del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1950 con il quale il prof. dott. Mario Bocci è stato nominato presidente del collegio dei revisori del fondo predetto;

Vista la nota della Corte dei conti n. 2202/9 del 18 marzo 1971 con la quale si designa in sostituzione del predetto prof. dott. Mario Bocci dimissionario, il procuratore generale dott. Fernando Chiesa;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente del collegio dei revisori del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Decreta:

Il dott. Fernando Chiesa, procuratore generale della Corte dei conti, è nominato presidente del collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in sostituzione del prof. dott. Mario Bocci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4314)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Norme per la corresponsione della integrazione della indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti per peste suina africana e per peste suina classica negli anni 1967 e 1968.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 7 luglio 1967, n. 514;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 865;

Ritenuto che occorre determinare i criteri per la corresponsione dell'integrazione della indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti per la peste suina africana;

Ritenuto altresì di dover fissare l'ammontare dell'indennità a favore dei proprietari che abbatterono e distrussero suini infetti o sospetti di peste suina classica nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968;

Decreta:

Art. 1.

Ai proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana è concessa una integrazione dell'indennità stabilita dalla legge 7 luglio 1967, n. 514, in misura tale da consentire, nei limiti della complessiva somma di L. 1 miliardo e 900 milioni prevista per gli indennizzi per peste suina africana e classica, il rispetto dei criteri previsti dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Art. 2.

Il valore medio di mercato per ciascuna categoria viene rilevato dall'ultimo bollettino dei prezzi pubblicato anteriormente alla data del decreto di abbattimento, dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, avente sede nella medesima provincia facendo la media aritmetica dei prezzi indicati nella categoria stessa con una maggiorazione degli stessi dell'80 % qualora trattasi di animali riproduttori iscritti ai libri genealogici delle rispettive razze o sottoposti a controlli funzionali.

Art. 3.

Nelle provincie ove il bollettino di cui al precedente articolo non abbia periodica pubblicazione il valore di mercato verrà rilevato dall'ultimo bollettino della provincia contermine, pubblicato anteriormente alla data del decreto di abbattimento, contenente le quotazioni più favorevoli all'allevatore.

Art. 4.

Il valore medio di mercato dovrà essere riferito alle categorie quotate nel bollettino della provincia cui si fa riferimento.

Qualora nel decreto di abbattimento siano state rilevate categorie non quotate nella provincia, il valore di mercato sarà rilevato dall'ultimo bollettino della provincia contermine contenente le quotazioni più favorevoli all'allevatore; in mancanza si farà riferimento alla categoria immediatamente superiore.

Art. 5.

Qualora il decreto di abbattimento preveda la categoria e non il peso dei suini lo stesso dovrà essere determinato dal veterinario provinciale di concerto con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla base del peso medio della relativa categoria.

Nelle provincie in cui non siano state rilevate le categorie delle scrofe e dei verri, nel fissare il peso medio del capo grande, gli organi indicati nel comma precedente fisseranno il peso medio della categoria tenendo conto della percentuale di scrofe e verri presente nello stesso periodo sul territorio della provincia. Il valore da applicare alla categoria atipica ricavata sarà quello che risulterà dalla media ponderata dei valori delle categorie considerate.

Art. 6.

Per i suini abbattuti e distrutti in provincia di Roma per i quali non fu rilevata nè la categoria nè il peso, l'integrazione dell'indennità, tenuto conto del tipo di allevamento esistente nel predetto periodo nell'intero territorio della provincia, è fissata in L. 17.460 a capo per i coltivatori diretti e di L. 12.600 a capo per gli altri.

Art. 7.

Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 abbatterono e distrussero suini infetti o sospetti infetti di peste suina classica viene corrisposta una indennità di lire ventimila per ogni suino abbattuto e distrutto.

Art. 8.

Per corrispondere, ai proprietari dei suini abbattuti e distrutti per peste suina africana, o a chi per essi, le quote di maggiorazione dell'indennità dovranno essere presentati all'ufficio del veterinario provinciale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti documenti:

a) attestato rilasciato dal sindaco del comune di residenza o dal servizio contributi agricoli unificati competente per territorio, comprovante la qualifica di coltivatore diretto all'epoca dell'abbattimento dei suini oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) atto notarile attestante la costituzione della forma associativa tra coltivatori diretti e comprovante l'appartenenza alla medesima;

c) attestato rilasciato dalle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute o, in mancanza di esse, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dal quale risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici o sottoposti a controlli funzionali.

I documenti indicati nel presente articolo sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 8 maggio 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(4818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1971 il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.534.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4772)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1971 il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.462.339 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4773)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1971 il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.231.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4774)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1971 il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.184.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4775)

Riconoscimento e classificazione di detonatori da mina

I detonatori da mina denominati:

Detonatore DE2 A B F elettrico istantaneo;
Detonatore DE3 A S N elettrico istantaneo;
Detonatore LR3 A B F elettrico a lungo ritardo;
Detonatore LR3 A H elettrico a lungo ritardo;
Detonatore CR3 A B F elettrico a microritardo;
Detonatore CR3 A H elettrico a microritardo,

fabbricati dalla Società anonime d'explosifs et de produit chimiques di Saint Martin de Crau (Francia) sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria 3ª, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4503)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « S.B. 2 »

L'esplosivo da mina denominato « S.B. 2 » che la società Italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consociate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4504)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 102, foglio n. 44, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Guglielmo Aldo contro le graduatorie dei concorsi a cattedre di italiano e storia indetti con decreto ministeriale 20 giugno 1964 per gli istituti magistrali e tecnici.

(4406)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 102, foglio n. 39, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Tasselli Enea avverso gli atti degli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, svoltisi nella sede di Milano ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 agosto 1965.

(4408)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 227, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa non di ruolo Figuccio Leonarda avverso la decisione della commissione provinciale ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, emessa il 22 agosto 1968 su ricorso avanzato dalla medesima ricorrente in ordine al punteggio attribuito al prof. Spadaro Vincenzo nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche per la provincia di Trapani.

(4409)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 221, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Catalano Fausto avverso il bando di concorso per l'assunzione di due aiutanti tecnici non di ruolo presso l'istituto tecnico industriale « Bosco Lucarelli » di Benevento, nonchè avverso i provvedimenti conseguenziali al bando stesso (approvazione della graduatoria e assunzione dei vincitori del concorso di cui sopra).

(4410)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 226, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti dalle professoresse Aida e Ines Clarkson in data 9 novembre 1963 avverso denegata immissione nel ruolo degli insegnanti, rispettivamente, di materie letterarie nella scuola di avviamento e tecnica e nella scuola media, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(4411)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 228, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dalla professoressa Carbone Concetta in data 30 ottobre, 19 novembre e 18 marzo 1966, avverso denegata assunzione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 e per l'annullamento del decreto ministeriale 15 marzo 1965.

(4412)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 223, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Del Monaco Luciano in data 20 aprile 1964 avverso la graduatoria per il conferimento di cattedre di lingua e letteratura italiana e storia negli istituti magistrali compilate nei sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(4413)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 102, foglio n. 40, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Trifilò Mariano Carmelo contro il provvedimento ministeriale datato 23 settembre 1966, n. G V/64.

(4407)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 225, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Bergantino Antonio in data 20 marzo 1966 avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

(4416)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 227, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Amico Marta in Curatella in data 12 agosto 1965 avverso la graduatoria compilata in applicazione dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di quattrocentocinquantuno posti di ruolo speciale transitorio di canto corale nelle scuole di avviamento professionale.

(4417)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Cristoforo »

Con decreto n. 1155 del 3 maggio 1971 l'autorizzazione alla vendita in bottiglie dell'acqua minerale « San Cristoforo » che sgorga nel territorio del comune di Faenza, concessa al sig. Achille Ranieri fu Luigi con decreto A.C.I.S. n. 633 del 24 marzo 1956, è revocata ad ogni effetto.

(4499)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Malvasia di Cagliari » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Malvasia di Cagliari » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Malvasia di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per ettaro.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

I sistemi di preparazione sono quelli tradizionali della zona, che escludono qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione e per i tipi liquorosi comportano l'aggiunta di alcool da vino o da materie vinose al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino, una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio della provincia di Cagliari.

Il vino « Malvasia di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Malvasia di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Dolce naturale* » e « *secco* »:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: profumo intenso delicato caratteristico;
sapore: dal dolce al secco, alcoolico con retrogusto amarognolo di mandorle tostate;
gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15, di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2 gradi; « secco » 15, di cui almeno 14,5 svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

« *Liquoroso dolce naturale* » e « *liquoroso secco* » o « *liquoroso dry* »:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica complessiva minima: « liquoroso dolce naturale » 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso dry » 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Malvasia di Cagliari » liquoroso dolce e liquoroso secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcoolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata la aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi - privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Malvasia di Cagliari » può figurare l'indicazione della annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Malvasia di Cagliari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 17 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,56	622,56	622,65	622,56	622,30	622 —	622,50	622,56	622,56	622,35
Dollaro canadese	616,80	616,80	616,50	616,80	616,30	617,25	616,70	616,80	616,80	616,90
Franco svizzero .	152,24	152,24	152,30	152,24	152,20	152,05	152,19	152,24	152,24	152 —
Corona danese .	83 —	83 —	82,98	83 —	83 —	82,90	82,90	83 —	83 —	83 —
Corona norvegese .	87,61	87,61	87,50	87,61	87,30	87,55	87,52	87,61	87,61	87,50
Corona svedese .	120,70	120,60	120,52	120,70	120,50	120,40	120,56	120,70	120,60	120,50
Fiorino olandese	175,78	175,78	175,80	175,78	175,70	175,08	175,67	175,78	175,78	176,05
Franco belga .	12,546	12,546	12,5425	12,546	12,54	12,54	12,545	12,546	12,54	12,55
Franco francese	112,60	112,60	112,68	112,60	112,60	112,78	112,63	112,60	112,60	112,65
Lira sterlina	1506,15	1506,15	1506,50	1506,15	1504,50	1504,45	1506,10	1506,15	1506,15	1505,50
Marco germanico .	175,665	175,665	175,80	175,665	175,40	176,20	175,56	175,665	175,66	175,55
Scellino austriaco .	24,916	24,916	24,91	24,916	24,90	24,90	24,9110	24,916	24,91	24,92
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,85	21,90	21,90	21,85	21,85	21,90	21,90	21,85
Peseta spagnola	8,9465	8,9465	8,94	8,9465	9 —	8,94	8,945	8,9465	8,94	8,95

Media dei titoli del 17 maggio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	83,30
» 5 % (Ricostruzione)	94,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,05
» 5 % (Città di Trieste)	94,20
» 5 % (Beni esteri)	91,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	90,45
» 5,50 % » » 1968-83	92,40
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,30
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,53
Dollaro canadese	616,75
Franco svizzero .	152,215
Corona danese	82,96
Corona norvegese	87,565
Corona svedese	120,58
Fiorino olandese	175,725
Franco belga	12,545
Franco francese	112,615
Lira sterlina	1506,125
Marco germanico	175,612
Scellino austriaco	24,913
Escudo portoghese	21,875
Peseta spagnola	8,946

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a-2), b), c), d), e), f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 29 luglio 1968 al 30 novembre 1968

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 29-7-68 al 15-8-68	Dal 16-8-68 al 31-8-68	Dal 1-9-68 al 15-9-68	Dal 16-9-68 al 30-9-68	Dal 1-10-68 al 31-10-68	Dal 1-11-68 al 30-11-68
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:						
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	05	I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %	24.094	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206
	08	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %	50.963	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431
	12	III. superiore al 45 %	78.756	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. Siero di latte	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
		II. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	30.000	30.000	30.000	30.000	29.375	29.375
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	52.031	52.031	52.031	52.031	52.031	52.031
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	26.250	26.250	26.250	26.250	25.625	25.625
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	48.281	48.281	48.281	48.281	48.281	48.281
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale all'8 %	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 29-7-68 al 15-8-68	Dal 16-8-68 al 31-8-68	Dal 1-9-68 al 15-9-68	Dal 16-9-68 al 30-9-68	Dal 1-10-68 al 31-10-68	Dal 1-11-68 al 30-11-68
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	50.963	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431
	50	2. superiore al 45 %	92.656	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):						
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	263 per kg (*f*)	263 per kg (*f*)	263 per kg (*f*)	263 per kg (*f*)	256 per kg (*f*)	256 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	483 per kg (*f*)	483 per kg (*f*)	483 per kg (*f*)	483 per kg (*f*)	483 per kg (*f*)	483 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	263 per kg (*g*)	263 per kg (*g*)	263 per kg (*g*)	263 per kg (*g*)	256 per kg (*g*)	256 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	483 per kg (*g*)	483 per kg (*g*)	483 per kg (*g*)	483 per kg (*g*)	483 per kg (*g*)	483 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	17.531	17.531	17.531	17.531	17.531	17.531
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):						
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	510 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	788 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 29-7-68 al 15-8-68	Dal 16-8-68 al 31-8-68	Dal 1-9-68 al 15-9-68	Dal 16-9-68 al 30-9-68	Dal 1-10-68 al 31-10-68	Dal 1-11-68 al 30-11-68
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 % . .	92.656	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781
	08	B. altro	113.044	122.956	122.956	122.956	122.956	122.956
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell						
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):						
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg peso netto:						
	02	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	05	2. uguale o superiore a 141,75 u.c.	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)	53.281 (*m*)	53.281 (*m*)	53.281 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto						
	08	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	12	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto . . .	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)	53.281 (*m*)	53.281 (*m*)	53.281 (*m*)
	15	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)	64.438 (*m*)	53.281 (*m*)	53.281 (*m*)	53.281 (*m*)
	18	II. altri	64.438	64.438	64.438	53.281	53.281	53.281
	22	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	49.375 (*o*)	49.375 (*o*)	49.375 (*o*)	49.375 (*o*)	55.625 (*o*)	58.750 (*o*)
	25	C. Formaggi a pasta erborinata	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
		D. Formaggi fusi:						
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*p*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:						
	32	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*q*)	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 29-7-68 al 15-8-68	Dal 16-8-68 al 31-8-68	Dal 1-9-68 al 15-9-68	Dal 16-9-68 al 30-9-68	Dal 1-10-68 al 31-10-68	Dal 1-11-68 al 30-11-68
04.04 (segue)	35	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante (*q*)	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
	38	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*q*)	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:						
	42	1. inferiore o uguale al 46 %	43.631	44.038	43.700	43.700	43.700	42.700
	45	2. superiore al 46 %	53.050	55.000	54.750	54.750	54.750	54.000
	48	b. superiore al 36 %	103.050	105.000	104.750	104.750	104.750	104.000
		E. non nominati:						
		I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:						
	55	a. inferiore o uguale al 47 %	49.375	49.375	49.375	49.375	55.625	58.750
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:						
	62	1. Cheddar, Chester	53.656	53.656	53.656	53.656	53.656	53.656
	65	2. Tilsit, Havarti (*r*)	40.938 (*s*)	40.938 (*s*)	40.519 (*s*)	40.519 (*s*)	40.519 (*s*)	39.269 (*s*)
	68	3. altri	40.938	40.938	40.519	40.519	40.519	39.269
	72	c. superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g	30.706	30.706	30.388	30.388	30.388	29.450
	75	II. altri	90.938	90.938	90.519	90.519	90.519	89.269
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):						
	01	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	10.731	10.731	10.731	10.731	10.731	10.731
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	01 04	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	10.731	10.731	10.731	10.731	10.731	10.731

N O T E

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della Tariffa Doganale composti da prodotti di cui alle voci 04 02 04 03 | 04 04 17 02 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04 02 è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.
Una aggiunta al latte in polvere di amido, destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per kg indicato moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto
B - Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta).
C - Lire 6.344 (seimilatrecentoquarantaquattro) per il periodo 29 luglio 31 agosto 1968
- Lire 6.400 (seimilaquattrocento) per il periodo 1-30 settembre 1968;
- Lire 6.587,50 (seimilacinquecentottantasette e 50 cent.) per il periodo 1 31 ottobre 1968
- Lire 6.631,25 (seimilaseicentotrentuno e 25 cent) per il periodo 1-30 novembre 1968.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per kg indicato moltiplicando per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B - Lire 6.344 (seimilatrecentoquarantaquattro) per il periodo 29 luglio 31 agosto 1968;
- Lire 6.400 (seimilaquattrocento) per il periodo 1-30 settembre 1968;
- Lire 6.587,50 (seimilacinquecentottantasette e 50 cent.) per il periodo 1 31 ottobre 1968
- Lire 6.631,25 (seimilaseicentotrentuno e 25 cent) per il periodo 1-30 novembre 1968.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce dei formaggi Emmental, Gruyére, Sbrinz e Appenzell è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04 A-II (stat. 18).

(*i*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, aumentato di un importo forfettario corrispondente alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia è stato determinato in U C 2 75 (pari a lire 1 718,75) per 100 kg di peso netto
(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti
— la denominazione del formaggio
— il tenore in materia grassa, in peso della sostanza secca
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio

(*o*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana

(*p*) Per l'applicazione di questa sottovoce per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendità al minuto » s'intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2 in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1 000 g;
3 in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*q*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04,04 E II (stat 75)

(*s*) Il prelievo è limitato a 38 50 u c (pari a lire 24 063) per 100 kg di peso netto per le importazioni in provenienza:
— dalla Danimarca per il periodo 29 luglio-31 agosto 1968;
— dall'Austria, Danimarca Finlandia e Svizzera per il periodo 1° 30 settembre 1968
— dall'Austria, Danimarca Polonia e Svizzera per il periodo 1°-15 ottobre 1968;
— dall'Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera per il periodo 1o ottobre 30 novembre 1968

(3586)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso il centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso il centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

E' peraltro in facoltà dell'E.N.C.C. di aumentare il numero dei posti messi a concorso, anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere età non superiore a 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'E.N.C.C.;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in possesso della laurea in chimica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'E.N.C.C. e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire, con piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale, in Roma, viale Regina Margherita n. 262), entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non avere cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, incarichi, ecc.);

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

certificato di laurea, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

eventuali pubblicazioni, in quattro copie, e qualsiasi altro titolo di cui alle lettere *m*) ed *n*) del presente articolo, che gli aspiranti ritengano utile presentare nel proprio interesse;

curriculum vitae et studiorum in quattro copie.

La firma del candidato in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'E.N.C.C. è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'E.N.C.C. trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) chimica inorganica, analitica e chimico-fisica;

2) chimica agraria.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) strumentazione chimica: principi e metodi analitici;

2) lettura e traduzione a vista dalla lingua inglese di un brano di chimica.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse otto ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartito:

40 punti riservati alle prove scritte;
40 punti riservati alla prova orale;
20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti, sino a un massimo di 5 punti;
titoli di cultura, sino a un massimo di 10 punti;
pubblicazioni, sino a un massimo di 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di 28 punti su 40, con non meno di 24 punti su 40 in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di 24 punti su 40.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'E.N.C.C. e dovranno assumere servizio nel termine che sara loro indicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno parificati, ai soli effetti economici, ai dipendenti dello Stato dell'ex-grado IX/271 con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I vincitori saranno altresì iscritti al fondo di previdenza per il personale dell'E.N.C.C.

Art. 7.

A giudizio insindacabile della Direzione, i vincitori potranno essere utilizzati, in ogni tempo, presso qualsiasi sede di lavoro, centrale o periferica, dell'ente.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorèvole, l'E.N.C.C. comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il presidente: PAGLIARA

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Servizio del personale - Viale Regina Margherita n. 262 - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . (1), residente in . . . via . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso il centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma, nella carriera direttiva dell'E.N.C.C.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso della laurea in chimica, conseguita presso . . . il . . . con la votazione di . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di non avere cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'E.N.C.C.;

h) di essere in possesso del seguente requisito, previsto dalle norme vigenti, che costituisce titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto: . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda il certificato di laurea con le votazioni dei singoli esami, i titoli che ritiene utili ai fini della valutazione di merito, le pubblicazioni in quattro copie ed il proprio *curriculum-vitae et studiorum* in quattro copie.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . .

Firma (4)

. . . .

---

(1) Per le elevazioni del limite massimo di età, citare i requisiti che danno tale diritto in base alle norme vigenti.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle sentenze di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dello Stato o dell'E.N.C.C. è sufficiente il visto del capo ufficio.

Visto, *il presidente*: PAGLIARA

(4693)

Concorso per titoli ed esami a tre posti per il disimpegno di mansioni di sperimentatore presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato.

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti per il disimpegno di mansioni di sperimentatore presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui:

a) due per ricerche nel campo del miglioramento genetico e della tecnica colturale del pioppo e di altre piante arboree a rapido accrescimento;

b) uno per ricerche nel campo della patologia e della botanica del pioppo e di altre piante arboree a rapido accrescimento.

E' peraltro in facoltà dell'E.N.C.C. di aumentare il numero dei posti messi a concorso, anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere età non superiore a 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'E.N.C.C.;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in possesso della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche, conseguita presso una università degli studi della Repubblica o altro istituto equiparato, con punteggio non inferiore a 99/110.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'E.N.C.C. e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire, con piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale - in Roma, viale Regina Margherita n. 262) entro quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non avere cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al concorso, incarichi, ecc.);

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Essi dovranno anche indicare nella domanda a quale gruppo di posti, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, aspirino a concorrere, nonchè la lingua estera, di cui al successivo art. 4, nella quale intendano sostenere la prova di esame.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

certificato di laurea, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

eventuali pubblicazioni, possibilmente in due copie, comprendendo in queste anche la tesi di laurea e, limitatamente ad un solo lavoro, anche le bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura;

qualsiasi altro titolo di cui alle lettere *m*) ed *n*) del presente articolo, che gli aspiranti ritengano utile presentare nel proprio interesse.

La firma del candidato in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'E.N.C.C. è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'E.N.C.C. trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale:

A) *per i posti di cui al punto* a) *dell'art.* 1.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) agronomia o selvicoltura generale, a scelta del candidato;

2) miglioramento genetico delle piante coltivate.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: genetica, chimica agraria, patologia vegetale, metodologia sperimentale ed elementi di biometria.

B) *per il posto di cui al punto* b) *dell'art.* 1.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia vegetale;

2) fisiologia vegetale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: botanica generale, genetica, microbiologia agraria, metodologia sperimentale ed elementi di biometria, tecniche isto-cito-cariologiche.

Tutti i candidati dovranno inoltre dimostrare di conoscere sufficientemente almeno una lingua estera tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo, attraverso la lettura e la traduzione estemporanea di brani di testi scientifici stranieri afferenti alle discipline oggetto delle prove.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento non è consentito l'uso di manuali o testi di alcun genere) saranno concesse otto ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri, oltre un segretario senza diritto di voto, nominati dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartito:

40 punti riservati alle prove scritte;

40 punti riservati alla prova orale;

20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti, sino a un massimo di 5 punti;

titoli di cultura, sino a un massimo di 10 punti;

pubblicazioni (compresa la tesi di laurea), sino ad un massimo di 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio non inferiore a 28 punti su 40, con non meno di 24 punti su 40 in ciascuna prova scritta Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio non inferiore a 28 punti su 40.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione. Per conseguire l'idoneità si richiede un punteggio generale non inferiore a 64 punti su 100.

In base al punteggio così attribuito, la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dovranno assumere servizio nel termine che sarà loro indicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno parificati, ai soli effetti economici, ai dipendenti dello Stato dell'ex grado IX/271, con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I vincitori saranno altresì iscritti al fondo di previdenza per il personale dell'E.N.C.C.

Art. 7.

A giudizio insindacabile della Direzione, i vincitori potranno essere utilizzati, in ogni tempo, presso qualsiasi sede di lavoro, centrale o periferica, dell'ente.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'E.N.C.C. comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il presidente: PAGLIARA

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Servizio del personale - Viale Regina Margherita n. 262 - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . (1), residente in . . . .
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a tre posti per il disimpegno di mansioni di sperimentatore presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere ai posti (al posto) di cui al punto *a*) o *b*) dell'art. 1 del bando.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso della laurea in . . . ., conseguita presso . . . . il . . . . con la votazione di . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di non avere cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'E.N.C.C.;

h) di essere in possesso del seguente requisito, previsto dalle norme vigenti, che costituisce titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda il certificato di laurea con le votazioni dei singoli esami, i titoli che ritiene utili ai fini di una valutazione di merito e le pubblicazioni in quattro copie.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . .

Firma (4)

---

(1) Per le elevazioni del limite massimo di età, citare i requisiti che danno tale diritto in base alle norme vigenti.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle sentenze di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dello Stato o dell'E.N.C.C. è sufficiente il visto del capo ufficio.

Visto, *il presidente*: PAGLIARA

(4694)

Concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico analista presso il centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico-analista presso il centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma, nella carriera esecutiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

E' peraltro in facoltà dell'E.N.C.C. di aumentare il numero dei posti messi a concorso, anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle obiettive esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere età non superiore a 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'E.N.C.C.;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e di diploma di specializzazione di analista chimico, ovvero di specializzazione in elettronica, conseguiti presso istituti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Non possono, inoltre, essere ammessi al concorso coloro che siano stati alle dipendenze dell'E.N.C.C. e che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato tale dipendenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire, con piego raccomandato, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale - Servizio del personale - in Roma, viale Regina Margherita n. 262), entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola o dell'istituto presso cui detto titolo è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non aver cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

m) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito;

n) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto;

o) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

diploma di scuola media inferiore;

diploma di specializzazione, come richiesto dal n. 6) dell'art. 2 del presente bando;

i titoli di cui alle lettere *m*) ed *n*) del presente articolo, che gli aspiranti ritengano utile presentare nel proprio interesse.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'E.N.C.C. è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'E.N.C.C. trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

1) Principi di chimica analitica inorganica o di analisi strumentale chimico-fisica;

2) Risoluzione di problemi di stechiometria elementare.

La prova pratica verterà sui seguenti argomenti:

1) determinazione del titolo di una o più soluzioni alcaline;

oppure:

2) focalizzazione dello spettrofotometro Beckmann DU e determinazione della percentuale di assorbimento di una soluzione su due lunghezze d'onda prefissate.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte e pratiche, anche sulla lettura e traduzione a vista dalla lingua inglese di un brano di note tecniche riguardanti la strumentazione.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, carta d'identità.

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse otto ore di tempo.

Il diario delle prove scritte, della prova pratica e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri, oltre un segretario senza diritto di voto, nominati dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sara pubblicata nel Bollettino dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e dovranno assumere servizio nel termine che sarà loro indicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno parificati, ai soli effetti economici, ai dipendenti dello Stato dell'ex-grado X/229 con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I vincitori saranno altresì iscritti al fondo di previdenza per il personale dell'E.N.C.C.

Art. 7.

A giudizio insindacabile della Direzione, i vincitori potranno essere utilizzati, in ogni tempo, presso qualsiasi sede di lavoro, centrale o perferica, dell'ente.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'E.N.C.C. comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il presidente: PAGLIARA

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Servizio del personale - Viale Regina Margherita n. 262 - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1), residente in . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico analista presso il centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma, nella carriera esecutiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e del diploma di specializzazione di analista chimico (ovvero di specializzazione in elettronica) conseguito presso l'istituto di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di non avere cessato, per qualsiasi ragione, di essere alle dipendenze dell'E.N.C.C.;

h) di essere in possesso del seguente requisito, previsto dalle norme vigenti, che costituisce titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto . . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda il diploma di scuola media inferiore, il diploma di specializzazione e i titoli che ritiene utili ai fini di una valutazione di merito.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . .

Firma (4)

. . . .

---

(1) Per le elevazioni del limite massimo di età, citare i requisiti che danno tale diritto in base alle norme vigenti.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dello Stato o dell'E.N.C.C. è sufficiente il visto del capo ufficio.

Visto, *il presidente*: PAGLIARA

(4695)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15432 del 31 maggio 1969, con il quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, è così composta:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Nocerino dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe;

Grasso dott. Aurelio, vice prefetto - prefettura di Napoli;

Moracci prof. Espedito, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Napoli;

Giliberti dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia;

Gollini Edma, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Vittorio Salemme, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Napoli.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi sarà affisso all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 26 marzo 1971

Il medico provinciale: MORANTE

(4441)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 9 marzo 1970, n. 1218, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Verbania ed Omegna;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Frascione dott Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Civello dott. Salvatore, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Pellegrini prof. Giuseppe, ordinario di clinica medica della Università di Pavia;

Checcacci prof. Luigi, ordinario di igiene dell'Università di Pavia;

Fascia dott. Giuseppe Antonio, medico provinciale superiore;

Romagnoli prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Novara.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso questo ufficio.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 19 aprile 1971

Il medico provinciale: CATANIA

(4475)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.